

Protocollo PEC

Da: Per conto di: pianodizonaS4@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: giovedì 11 agosto 2016 13.11
A: acerno; bellizzi; battipaglia; castiglionedelgenovesi; giffoniseicasali; giffonivallepiana; montecorvinorovella; montecorvinopugliano; olevano sul tusciano; sanciprianopicentino; sanmangopiemonte
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: delibera, Regolamento nuova ISEE
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (575 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it
Priorità: Alta

Messaggio di posta certificata


Il giorno 11/08/2016 alle ore 13:10:50 (+0200) il messaggio "delibera, Regolamento nuova ISEE" è stato inviato da "pianodizonaS4@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it" indirizzato a:

prot.sanmangopiemonte@asmepec.it protocollocastiglionedelgenovesi@asmepec.it
servizisociali@comune.montecorvinopugliano.sa.it protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it comunegiffonivallepiana@pec.it
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160811131050.08520.01.1.66@pec.aruba.it





**PIANO SOCIALE
DI ZONA
S4**

**DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
AMBITO TERRITORIALE S4**

N. 8 del 29/06/2016

OGGETTO: Approvazione integrazione art. 3 del Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitari.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 16,30 in Pontecagnano Faiano nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S4, nelle persone dei signori:

1	Pastore	Francesco	Assessore Politiche Sociali Comune di Pontecagnano Faiano	SI	
2	Canfora	Giuseppe	Presidente Provincia di Salerno		NO
3	De Nicola	Salvatore	Assessore Politiche Sociali Comune di Acerno	SI	
4	Mohamed Salah	Carmela	Delegata Sindaca Comune di Battipaglia	SI	
5	Volpe	Domenico	Sindaco Comune Bellizzi	SI	
6	Bottigliero	Generoso	Sindaco Comune di Castiglione del Genovesi		NO
7	Marotta	Gerardo	Sindaco Comune di Giffoni Sei Casali	SI	
8	Malfeo	Eliana	Assessore alle Politiche Sociali Comune di Giffoni Valle Piana	SI	
9	Lamberti	Gianfranco	Comune di Montecorvino Pugliano		NO
10	Rossomando	Egidio	Sindaco Comune di Montecorvino Rovella Delega al Sindaco di San Cipriano P.no	SI	
11	Volzone	Michele	Sindaco Comune di Olevano Sul Tusciano		NO
12	Aievoli	Gennaro	Sindaco Comune di San Cipriano Picentino	SI	
13	Pastore	Marco	Assessore Politiche Sociali Comune di San Mango Piemonte	SI	
14	Ansanelli	Matilde	ASL Salerno – delegata Commissario Straordinario	SI	

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Valeria Forte, Responsabile Socio Sanitaria dell'ASL SA Distretto Sanitario 65 e la dott.ssa Veronica Albano, delegata socio sanitaria dell'ASL Distretto Sanitario 68;

Partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Giovanna Martucciello, Coordinatrice del Piano Sociale di Zona S4, coadiuvata dal dott. Aniello Landi della struttura di supporto all'Ufficio di Piano.

Assume la Presidenza l'Assessore alle Politiche sociali del comune di Pontecagnano Faiano Comune Capofila dell'Ambito S4 dott. Francesco Pastore

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Vista la L.R. Campania n. 11/2007, come di recente modificata con L.R. 15/2012, che:

- all'art.7 sancisce che *"I Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge, fatto salvo il caso in cui il singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'Ambito determinato ai sensi dell'art. 19"*;
- all'art. 10, prevede che *"I Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale"*;
- sempre al medesimo art. 10 della L.R. 11/2007 e s.m.i., il comma 2 stabilisce che per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 19, *"adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 11, ...(omissis), le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i."*;

Considerato che la Regione Campania con deliberazione n. 320 del 03.07.2012:

1. ha ridisegnato gli Ambiti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza con i Distretti Sanitari, rafforzando, ancora di più, l'Ambito come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;

2. ha istituito, tra gli altri, il nuovo Ambito Territoriale S4, composto dai Comuni dei Distretti Sanitari 65 e 68; Dato atto che, in data 12 giugno 2013, il Coordinamento Istituzionale nella composizione prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n.320 del 03/07/2012, ha individuato il Comune di Pontecagnano Faiano, quale Comune Capofila dell'Ambito S4;

Atteso che, nella suddetta seduta, il Coordinamento Istituzionale ha adottato, quale forma associativa per la gestione del nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito S4, la convenzione, ex art.30 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i; Richiamata la delibera n.10 del 27.06.2013 del Coordinamento Istituzionale, con cui si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione ex art.30 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., che disciplina l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ambito S4, ai sensi degli articoli 7 e 10 della Legge Regionale della Campania n.11/2007, come successivamente integrata e modificata dalla Legge Regionale della Campania n. 15/2012;

Richiamata la delibera n.11 del 27.06.2013 del Coordinamento Istituzionale con cui si è proceduto all'approvazione del Regolamento del Coordinamento Istituzionale, che ha disciplinato le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Coordinamento dell'Ambito S4, così come determinato con delibera della giunta della Regione Campania n.320 del 03/07/2012;

Richiamata la delibera n. 4 del 18.02.2015 del Coordinamento Istituzionale, con cui si è proceduto alla individuazione del Coordinatore dell'Ambito S4 nella persona della dott.ssa Giovanna Martucciello, Responsabile del Servizio di Staff Servizi Sociali Piano di Zona Ambito S4 del Comune di Pontecagnano Faiano, Capofila dell'Ambito S4;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 869 avente ad oggetto "P.S.R. 2016/2018 approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 1 del 23/10/2007" con la quale si fornivano gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi regionali per le politiche sociali in questo nuovo ciclo di programmazione;

Vista la nota prot. n. 372584 del 31/05/2016, assunta al protocollo dell'Ente n. 17915 del 03/06/2016, con la quale la Regione Campania ha dato le prime indicazioni per l'avvio delle procedure propedeutiche per la presentazione della I annualità dei Piani di zona del III PSR 2016-2018 e nel contempo ha comunicato il riparto delle somme esclusivamente al Fondo Regionale di competenza per l'anno 2016 che per l'Ambito S4 ammonta a euro 400.208,31;

Atteso che

- il FUA è lo strumento finanziario per la realizzazione del Piano di Zona comprendente tutte le fonti di finanziamento destinate a qualsiasi titolo alla realizzazione degli interventi sociali e socio sanitari e che all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale S4 è attribuita la funzione di centro di costo e di responsabilità per la gestione del FUA e per l'implementazione del Piano di Zona;

Premesso che con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8 del 22/07/2015 è stato approvato il Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie;

Considerato che diversi utenti hanno inoltrato richiesta di rinuncia alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare integrata - ADI, in quanto, la quota di compartecipazione al servizio medesimo comporta un costo elevato a loro carico;

Ravvisata la necessità di intervenire sul Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, al fine di favorire un maggiore accesso dei cittadini al servizio di assistenza domiciliare integrata ADI;

Visto il Decreto n. 43 del 02.05.2013 del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario con il quale la Regione ha ritenuto necessario colmare il vuoto tariffario prodotto dall'annullamento della DGRC 1267/2009 e del Decreto Commissariale 6/2010, nelle more della nuova determinazione delle tariffe, giusta sentenza n. 741 dell' 11/02/2013, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, in riforma della sentenza del TAR Campania - Sezione Prima - n. 27563/2010, ha accolto i ricorsi di primo grado con conseguente annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1267/2009 e del Decreto Commissariale n. 6/2010;

Richiamato, inoltre, il Decreto del Commissario Straordinario n. 110 del 22.10.2014, pubblicato sul BURC n. 74 del 27.10.2014, con il quale la Regione Campania, nello stabilire le "Linee di indirizzo in materia di compartecipazione sociosanitaria" di cui all'allegato 2 del predetto decreto, ha statuito che "E' lasciata all'autonomia decisionale dei Comuni associati in Ambiti Territoriali la facoltà di definire sia soglie minime e massime alternative se più favorevoli alle esigenze dei propri cittadini, sia di definire fasce intermedie di reddito e relativa quota di compartecipazione, comprese fra le soglie minima e massima";

Visto l'art. 3 del "Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie" riguardante la determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari di tipo domiciliari e residenziali;

Vista la proposta di integrazione all'art. 3 del Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie predisposta dalla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano di procedere nel seguente modo per la determinazione della compartecipazione dell'utente al costo del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI:

Qualora l'ISEE dell'utente risulti:

superiore al trattamento minimo della pensione INPS, fino al 15% è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'utente pari a € 0,50 per ogni ora di prestazione;

superiore al 15% e fino al 30% di € 1,00 per ogni ora di prestazione;

superiore al 30% e fino al 45% di € 1,50 per ogni ora di prestazione;

superiore al 45% e fino al 60% di € 2,00 per ogni ora di prestazione;

superiore al 60% e fino al 70% di € 2,50 per ogni ora di prestazione;

superiore al 70% e fino al 80% di € 3,00 per ogni ora di prestazione;

superiore al 80% e fino al 90% di € 3,50 per ogni ora di prestazione;

superiore al 90% e fino al 100% di € 4,00 per ogni ora di prestazione;

superiore al 100% e fino al 150% di € 4,50 per ogni ora di prestazione;

superiore al 150% per ogni 10 punti percentuali si aggiunge € 0,50 per ogni ora di prestazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica della proposta, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona: dott.ssa Giovanna Martucciello

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità contabile della proposta, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate: dott.ssa Manuela Sacco

Ritenuto possibile procedere in merito per quanto di competenza;
All'unanimità dei presenti, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi innanzi esposti, l'integrazione dell'articolo 3 del "Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie" approvato con la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8 del 22/072015, nel seguente modo:

"Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI si procede nel seguente modo:

Qualora l'ISEE dell'utente risulti:

- superiore al trattamento minimo della pensione INPS, fino al 15% è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'utente pari a € 0,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 15% e fino al 30% di € 1,00 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 30% e fino al 45% di € 1,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 45% e fino al 60% di € 2,00 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 60% e fino al 70% di € 2,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 70% e fino al 80% di € 3,00 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 80% e fino al 90% di € 3,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 90% e fino al 100% di € 4,00 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 100% e fino al 150% di € 4,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 150% per ogni 10 punti percentuali si aggiunge € 0,50 per ogni ora di prestazione.

2. Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Ambito Territoriale S4 per i relativi provvedimenti.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Bastore

CA COORDINATRICE
Dott.ssa Giovanna Martucciello


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..... - 8 AGO, 2016 al n. 1674

- 8 AGO, 2016

Li,.....

CA COORDINATRICE
Dott.ssa Giovanna Martucciello



**PIANO SOCIALE
DI ZONA
S4**

**REGOLAMENTO
DEI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE E DI ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

**Con integrazione art. 3
approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale
n. 8 del 29/06/2016**

INDICE

Art. 1 –Oggetto

Art. 2 –Ambito di applicazione

Art. 3– Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari di tipo domiciliari e semiresidenziali

Art. 4 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali

Art. 5 – Modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie

Art. 6 - Controlli

Art. 7 - Pubblicità del Regolamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e ss.mm.ii., del Piano Sociale Regionale 2013-2015, e per quanto definito nella Pianificazione sociale di zona dell'Ambito S4, annualità 2013/2015, fissa e disciplina i criteri e le modalità di accesso ai servizi, nonché la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di natura sociale e sociosanitaria erogate dai Comuni associati nell'Ambito Territoriale S4.

A tal fine, esso fa esplicito richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni e al DPCM del 29.11.2001, in conformità a quanto stabilito dalle successive integrazioni di cui al Decreto n.6/2010 del Commissario ad acta e della D.G.R. n.50 del 28.02.2012, che definisce i provvedimenti a seguito dei decreti n.77/2011 e n.81/2011 dello stesso Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario.

Per il calcolo dell'ISEE si fa riferimento al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e al nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali e socio sanitarie erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale e regionale e/o regolamenti di Ambito Territoriale, prevedono la compartecipazione dell'utente al costo dei servizi erogabili su sua domanda o su istanza del suo tutore legale.

Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal D.P.C.M. 29.11.2001 sui L.E.A. e specificate nel documento allegato n.1) della D.G.R.n.50 del 28.02.2012.

Articolo 3

Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari di tipo domiciliari e semiresidenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% all'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad € 9.626,40 per l'anno 2014, da aggiornarsi ogni anno;

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'Ente erogante è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a € 26.172,00 per l'anno 2014, da aggiornarsi ogni anno;

Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{ISEE}_{\text{dell'utente}} - \text{ISEE}_{\text{minimo}}}{\text{ISEE}_{\text{massimo}} - \text{ISEE}_{\text{minimo}}} \times \text{Costo}_{\text{del servizio}}$$

dove:

ISEE dell'utente rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;

ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE.

Per la determinazione della compartecipazione dell'utente al costo del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI si procede nel seguente modo.

Qualora l'ISEE dell'utente risulti:

superiore al trattamento minimo della pensione INPS, fino al 15% è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'utente pari a € 0,50 per ogni ora di prestazione;
superiore al 15% e fino al 30% di € 1,00 per ogni ora di prestazione;
superiore al 30% e fino al 45% di € 1,50 per ogni ora di prestazione;
superiore al 45% e fino al 60% di € 2,00 per ogni ora di prestazione;
superiore al 60% e fino al 70% di € 2,50 per ogni ora di prestazione;
superiore al 70% e fino al 80% di € 3,00 per ogni ora di prestazione;
superiore al 80% e fino al 90% di € 3,50 per ogni ora di prestazione;
superiore al 90% e fino al 100% di € 4,00 per ogni ora di prestazione;
superiore al 100% e fino al 150% di € 4,50 per ogni ora di prestazione;
superiore al 150% per ogni 10 punti percentuali si aggiunge € 0,50 per ogni ora di prestazione.

Art. 4

Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari residenziali, i soggetti richiedenti sono tenuti a compartecipare al costo della retta della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale annualmente percepite (dodici mensilità più il Rateo della tredicesima mensilità) fatta salva una quota di salvaguardia dei bisogni personali, pari all'importo della pensione di invalidità civile, come risulta dall'INPS.

Per i soggetti richiedenti non titolari di pensione di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 3.

Per i soggetti titolari di identità di accompagnamento, si procede come segue:

- a. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito ISEE inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 3 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali socio sanitari è pari al 75% della indennità stessa;
- b. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito ISEE superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 3, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua, la formula di riferimento sarà pari a **Comp_{ij} = ISEE_i + IA * CS_o / ISEE_o**

Dove:

"Comp_{ij}" rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto "i" relativa alla prestazione sociale "j";

"ISEE_i" rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

"CS_o" rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

"ISEE_o" rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente oltre il quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula, al valore ISEE_i va sostituito il reddito individuale.

Articolo 5

Modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie

L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali avviene esclusivamente previo valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte del Servizio sociale professionale istituito sui singoli Comuni afferenti l'Ambito Territoriale S4. Ove si rende necessaria una valutazione multidimensionale con l'apporto di ulteriori professionalità il Servizio sociale professionale farà richiesta al Coordinatore dell'Ufficio di Piano che provvederà in merito.

La richiesta di accesso alle prestazioni sociali, corredata dalla Certificazione ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica, va effettuata esclusivamente presso il Servizio sociale professionale del Comune di residenza e deve essere formalizzata attraverso l'apposita modulistica regionale S.V.a.Ma e S.V.aMa Di. dalla quale risultino sempre specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente.

Il Servizio sociale professionale comunale, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico e le modalità di versamento della stessa.

La valutazione del caso, il progetto personalizzato e l'attivazione del servizio avvengono esclusivamente previa partecipazione dell'utente o di un suo tutore e la erogazione del servizio o della prestazione previa la sottoscrizione del consenso da parte dell'utente o del suo tutore informato sull'eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'accesso ai servizi sociosanitari avviene, esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato, da parte dell'Unità di Valutazione Integrate.

La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari deve essere corredata dal certificato ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica, va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, che provvedono, secondo la propria procedura, all'istruttoria del caso ed alla eventuale convocazione delle Unità di Valutazione Integrate.

Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità fisica o psichica.

La domanda corredata di ISEE e di DSU, deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale S4, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali e dai Distretti Sanitari n.65 e n.68 dell'ASL di Salerno e dai Servizi sociali professionali comunali per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione.

A tal fine, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale.

Al termine di ogni singola valutazione, e, prima della emissione dell'atto di autorizzazione per la prestazione socio sanitaria in regime di domiciliarità, semi residenzialità e residenzialità, l'Assistente sociale del Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell'utente, che ne ha curato la presa in carico, comunica all'Ufficio di Piano il prospetto economico finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Acquisito l'impegno di spesa dell'Ambito S4, sarà emesso l'atto formale di autorizzazione che sarà sottoscritto dal Direttore Responsabile del Distretto sanitario interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ambito S4 o suo delegato, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'utente.

L'Ufficio di Piano, attraverso il Servizio Sociale professionale, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

Articolo 6

Controlli

L'Ufficio di Piano anche per il tramite degli uffici della Guardia di Finanza, controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

Articolo 7

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 ed ss.mm.ii, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.